

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

LXXXIII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1967

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDICE		PAG.
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	647	
<b>Disegno di legge (Rimessione all'Assemblea):</b>		
Aumento del contributo statale in favore della Fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia (3482) . . . . .	647	
PRESIDENTE . . . . .	647, 648	
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Estensione ai sommozzatori dei vigili del fuoco dell'indennità di immersione prevista per i sommozzatori delle forze armate e della pubblica sicurezza (3949) . . . . .	648	
PRESIDENTE . . . . .	648, 649	
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	648	
GREPPI . . . . .	648	
MATTARELLI, <i>Relatore f.f.</i> . . . . .	648	
MAULINI . . . . .	648	
Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3950) . . . . .	649	
PRESIDENTE . . . . .	649, 650, 651	
BORSARI . . . . .	650	
GAMBELLI FENILI . . . . .	650	
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	650	
		PAG.
		GREPPI . . . . . 650
		MATTARELLI, <i>Relatore</i> . . . . . 649, 650
		<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>
		Autorizzazione di spesa per il completamento del programma di ricerche spaziali San Marco (4014) . . . . . 651
		PRESIDENTE . . . . . 651
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 651, 652
<hr/>		
<b>La seduta comincia alle 9,45.</b>		
MATTARELLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		
<b>Congedi.</b>		
PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Simonacci e Zincone.		
<b>Rimessione all'Assemblea del disegno di legge: Aumento del contributo statale in favore della Fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia (3482).</b>		
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: seguito della discussione del disegno di legge « Aumento del contributo statale in favore		

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MAGGIO 1967

della Fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia » (3482).

Informo gli onorevoli colleghi che mi è stata annunciata dal collega La Bella, la presentazione alla Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, di formale richiesta di rimessione all'Assemblea del provvedimento in discussione.

Nel prendere atto della richiesta di rimessione, inoltrata da un decimo dei componenti l'Assemblea, sospendo l'esame del disegno di legge.

**Discussione del disegno di legge: Estensione ai sommozzatori dei vigili del fuoco dell'indennità di immersione prevista per i sommozzatori delle forze armate e della pubblica sicurezza (3949).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ai sommozzatori dei vigili del fuoco dell'indennità di immersione prevista per i sommozzatori delle forze armate e della pubblica sicurezza » (3949).

Prego l'onorevole Mattarelli di sostituirsi al relatore, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

MATTARELLI, *Relatore f.f.* Con il provvedimento in esame si tratta in sostanza fornire un compenso per i rischi che i sommozzatori dei vigili del fuoco incontrano nella loro attività, così come è stato fatto per i sommozzatori delle altre forze armate, quando vengono impegnati in interventi che la loro specialità comporta. Esiste a questo proposito un regio decreto del 2 giugno 1924, n. 931, modificato con legge 7 ottobre 1957, n. 964, che istituiva una indennità di immersione a favore dei sommozzatori delle forze armate.

Tale specialità, che prima esisteva soltanto presso le forze armate, è stata poi istituita anche in seno al corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al corpo dei vigili del fuoco. Per quanto riguarda il corpo delle guardie di pubblica sicurezza con legge 27 febbraio 1963, n. 330, fu provveduto alla estensione di questa indennità per i sommozzatori appartenenti al corpo stesso; ritengo pertanto che sia giusto provvedere ad estendere la medesima indennità anche agli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dobbiamo inoltre tener presente che con un recente provvedimento del 1° giugno 1966, n. 417, tale indennità è stata estesa anche al personale civile del Ministero della difesa.

Ritengo che non sia il caso di spendere altre parole per dimostrare la necessità di que-

sto provvedimento che risponde a criteri di equità, perequazione e giustizia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAULINI. Signor Presidente, vorrei dire che ci troviamo di fronte ad una nuova « leggina », ma non possiamo non riconoscere che questo provvedimento risponde effettivamente ad un criterio di perequazione. Vorrei solamente far presente al Governo che sarebbe stata opportuna una sola legge che avesse trattata tutta la materia per tutte le forze armate.

Come è già stato detto dal relatore, è questione di perequazione e di giustizia e, pertanto, il nostro gruppo si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

GREPPI. Come i colleghi che mi hanno preceduto desidero anch'io precisare che si tratta di una questione di perequazione tra diverse categorie. Il nostro gruppo, perciò, si dichiara favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta di un provvedimento perequativo, predisposto dallo stesso Governo il quale pertanto si dichiara favorevole alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1967, ai sommozzatori ed alle loro guide appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è concessa l'indennità d'immersione nella medesima misura prevista per i sommozzatori e guide della Marina militare, dell'Esercito, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

All'onere di lire 11.850.000 derivante dalla attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio 1967, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1610 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio stesso e di

quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La V Commissione bilancio, nell'esprimere parere favorevole al disegno di legge, ha proposto che il primo comma dell'articolo 2 subisca una modifica puramente formale.

Il relatore onorevole Mattarelli ha recepito testualmente la proposta della Commissione bilancio nel seguente emendamento sostitutivo: « All'onere di lire 11.850.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1967, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1.610 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nella nuova formulazione proposta dal Relatore.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato in fine di seduta a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3950).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », (n. 3950).

La Commissione bilancio, in data 26 aprile 1967, ha espresso parere favorevole su questo provvedimento. Il parere della VII Commissione, che pure era richiesto, non ci è pervenuto.

Il relatore, onorevole Mattarelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

MATTARELLI, *Relatore*. Anche in questo caso, si tratta di un provvedimento perequativo. Infatti, con legge 25 marzo 1962, n. 417, vennero apportate modifiche al sistema pensionistico degli ufficiali delle tre armi: esercito, marina e aeronautica.

Con quella legge si prevedeva in particolare che allo scadere del periodo di perma-

nenza in ausiliaria, o al compimento della posizione di riserva o di congedo assoluto per un periodo corrispondente a quello indicato nell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, gli ufficiali dovessero avere la riliquidazione della pensione sulla base dell'ultimo stipendio percepito, maggiorato degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19.

L'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dice in sostanza che la durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di 8 mesi. Dico questo per conoscenza dei colleghi della Commissione.

In base all'articolo 4 della legge n. 417, del 1962, queste provvidenze sono già state estese anche agli ufficiali della guardia di finanza.

Invece, per quanto riguarda gli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con legge del 1956, n. 288, è stato possibile attribuire il beneficio della rivalutazione del trattamento di quiescenza soltanto agli ufficiali collocati in ausiliaria, e non anche a quelli in congedo o in riserva.

Mi pare, quindi, che ci siano ragioni di giustizia e di equità — come per il provvedimento precedentemente esaminato — perché detto beneficio venga riconosciuto anche agli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessati dal servizio per età, per ferite o per lesioni o infermità, oppure che siano stati collocati nella riserva o in congedo assoluto.

Il disegno di legge presentato dal ministro dell'interno, di concerto con il ministro del tesoro, non fa altro che provvedere a questo intento perequativo con alcuni commi che riguardano il pagamento dei contributi necessari attraverso delle ritenute, che sono del 6 per cento, salvo che per gli ufficiali cessati dal servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di guerra, nel qual caso la ritenuta viene ridotta al 2 per cento.

Inoltre, nel testo del disegno di legge è previsto il conguaglio con la ritenuta del 2 per cento per gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della legge abbiano già cessato dal servizio permanente.

Mi pare poi sia anche giusto quanto stabilito dall'articolo 2 a proposito della decorrenza, che non deve essere anteriore al 1° gennaio 1962, cioè alla data in cui ebbe effetto la legge del 25 marzo 1962, n. 417, relativa alla riliquidazione a favore degli ufficiali delle Forze armate.

C'è poi l'articolo 3, che riguarda l'imputazione della spesa. A questo riguardo mi sembra non ci siano osservazioni da fare.

Per le stesse ragioni per le quali mi sono dichiarato favorevole al disegno di legge relativo ai sommozzatori del Corpo dei vigili del fuoco, ritengo che anche in questo caso motivi di giustizia e di equità ci debbano indurre ad approvare questo provvedimento.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**GREPPI.** Desidero soltanto dire che ci hanno del tutto persuaso le motivazioni del relatore in merito all'equità ed anche alla procedura adottata per questa perequazione che, anche questa volta, ci pare ineccepibile.

**GAMBELLI FENILI.** Noi siamo d'accordo per quanto riguarda questo disegno di legge, per gli stessi motivi che ha sottolineato l'onorevole relatore.

Dobbiamo però dire che ci troviamo ancora una volta di fronte alla solita legginitampone per tappare uno dei tanti buchi che ci troviamo sempre dinanzi quando si tratta di discutere problemi del genere.

Sappiamo che da tempo è stato posto il problema di una soluzione organica di tutte le questioni riguardanti il trattamento degli agenti, degli ufficiali e dei sottufficiali delle guardie di pubblica sicurezza. L'onorevole Mazza a nome del Governo, ci aveva qui a suo tempo elencato tutta una serie di provvedimenti di legge che riguardavano non solo gli ufficiali, ma anche i sottufficiali e gli agenti.

La Commissione aveva all'unanimità sottolineato la necessità e l'urgenza che queste leggi venissero discusse e che si arrivasse ad una soluzione più organica del problema; invece siamo ancora daccapo.

Io sollecito la discussione di queste leggi. Dobbiamo anche ricordare che quando discutiamo questi argomenti trascuriamo sempre qualche categoria, anche perché ci troviamo di fronte a dipendenti dello Stato i quali sono stati ostacolati nei loro tentativi di organizzarsi sindacalmente, e quindi non hanno la possibilità di intervenire direttamente, e prima che si discutano queste leggi, per fare presenti i loro problemi.

Tale questione, secondo noi, rimane aperta, perché è necessario dare questa possibilità a tali dipendenti dello Stato.

Siamo quindi d'accordo per quanto riguarda il disegno di legge in esame: ci permettiamo, però, di sollecitare la discussione di tutti i provvedimenti vertenti su materia analoga.

**BORSARI.** A proposito della sollecitazione dell'onorevole Gambelli, vorrei richiamare l'attenzione del presidente e del rappresentante del Governo su un gruppo di dipendenti delle guardie di pubblica sicurezza che dal 1945-46 si trovano nella posizione dei « richiamati » con il blocco dello sviluppo di carriera e del trattamento economico, e quindi con tutte le conseguenze che ne derivano. Si tratta, al massimo, di 30-40 persone.

A questo proposito esiste una proposta di legge del collega Simonacci che prevede la soluzione di questo problema.

Vorrei vivamente pregare il Governo di considerare l'opportunità e l'urgenza di risolvere la situazione di questi dipendenti, perché veramente si trovano in una condizione di estremo disagio.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

**MATTARELLI, Relatore.** Io non ho nulla da aggiungere, ma devo solamente prendere atto del fatto che anche i colleghi delle altre parti — che pure hanno sollevato alcune obiezioni su problemi più generali — sono d'accordo sull'approvazione di questo provvedimento.

Mi rendo conto anch'io che sarebbe opportuno che anziché andare avanti con leggi che ogni volta devono mettere a punto situazioni che magari sono state dimenticate, quando si provvede per determinate categorie delle Forze armate, si tenessero presenti anche coloro che dipendono dal Ministero delle finanze o, come in questo caso, dal Ministero dell'interno.

Per tutto il resto, non ho altro da aggiungere.

**GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Il Governo è naturalmente favorevole. Per quanto riguarda il problema al quale ha accennato l'onorevole Borsari, in questo momento non ho elementi sufficienti per dare una precisa risposta. Mi riservo quindi di esaminarlo; mi pare, tuttavia, che non vi siano ragioni per dichiararsi contrario.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

L'ufficiale che cessi o abbia cessato dal servizio permanente per età ovvero per terite, lesioni od infermità e sia o sia stato collocato nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo comma dell'articolo 42 della legge 29 marzo 1956,

n. 288, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dell'ultimo stipendio percepito, maggiorato degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo suddetto.

Analogo beneficio compete, al termine del periodo di cui al comma precedente, in relazione alla minore durata di permanenza nell'ausiliaria, all'ufficiale nei cui confronti trovi o abbia trovato applicazione il secondo comma del citato articolo 42.

Durante il tempo computato ai fini della maggiorazione degli aumenti biennali dello stipendio prevista dal presente articolo, l'ufficiale è assoggettato alla ritenuta del 6 per cento in conto entrata Tesoro, a meno che non cessi o abbia cessato dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, nel qual caso la ritenuta è del 2 per cento.

Per l'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia cessato dal servizio permanente, il pagamento della ritenuta di cui al comma precedente si effettua all'atto della riliquidazione della pensione, previo conguaglio con la ritenuta del 2 per cento a suo tempo operata.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 2. Ne dò lettura:

#### ART. 2.

Agli ufficiali per i quali le condizioni di cui all'articolo precedente si sono verificate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ed ai loro aventi causa, la pensione è riliquidata con effetto dal 1° gennaio 1962 o dalla successiva data di compimento delle condizioni predette.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 3. Ne dò lettura:

#### ART. 3.

All'onere di lire 15.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, nell'anno finanziario 1967, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 1454

dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno anzidetto.

All'onere annuo di lire 3.000.000 per gli anni finanziari successivi, si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello n. 1454 dell'anno 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per il completamento del programma di ricerche spaziali San Marco (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4014).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4014, concernente l'autorizzazione di spesa per il completamento del programma di ricerche spaziali San Marco.

Comunico agli onorevoli colleghi, che questo provvedimento già approvato dalla I Commissione permanente del Senato, ci è stato assegnato con i pareri delle Commissioni V e VIII. Mentre la V Commissione ha espresso in merito parere favorevole, la VIII Commissione non ci ha ancora fatto pervenire il parere, e l'argomento non è stato nemmeno messo all'ordine del giorno della Commissione stessa. Non essendo ancora scaduti i termini per l'espressione del parere è opportuno rinviare ad altra seduta l'esame del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito in questo senso.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

« Estensione ai sommozzatori dei vigili del fuoco dell'indennità di immersione prevista

---

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MAGGIO 1967

---

per i sommozzatori delle forze armate e della pubblica sicurezza ». (3949).

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (3950).

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alatri, Borsari, Cassiani, Cattaneo Petrini, Giannina, Dagnino, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Galluzzi Vittorio, Gambelli-Fenili, Greppi, Grimaldi, La Bella, Lajolo, Lombardi Ruggero, Mattarelli Gino, Maulini, Miotti Carli Amalia, Pagliarani, Russo Spina, Semeraro, Sullo, Viviani Luciana.

*Sono in congedo:*

Simonacci, Zincone.

**La seduta termina alle 10,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO